

All. B

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU PRESTITI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ED A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE.

Art. 1

Istituzione, finalità ed ammissibilità al fondo

1. Il Comune di San Casciano dei Bagni (di seguito: Comune) istituisce il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed a sostegno di attività economiche.
2. Il Fondo opera per l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi da Istituti di credito (di seguito: banche) per finanziamenti destinati ad interventi da realizzare su edifici collocati all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del Comune, così come individuato negli strumenti urbanistici vigenti, come di seguito indicato:
  - a) Manutenzione straordinaria, restauro e rifacimenti delle facciate degli edifici destinati ad abitazioni, attività commerciali, attività artigianali, di servizi, di pubblico esercizio e direzionali: contributo in conto interessi pari a punti 2,00 (si dice due) per finanziamenti d'importo massimo pari ad euro 15.000,00;
  - b) Rinnovo delle vetrine, insegne pubblicitarie ed altri elementi esterni che incidono sul decoro urbano degli edifici destinati ad attività commerciali, attività artigianali, di servizi, di pubblico esercizio e direzionali: contributo in conto interessi pari a punti 2,00 (si dice due) per finanziamenti d'importo massimo pari ad euro 10.000,00;
  - c) Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici destinati ad abitazioni: contributo interessi pari a punti 2 (si dice due), per finanziamenti dell'importo massimo di euro 50.000,00;
  - d) Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo d'edifici destinati ad attività artigianali e o commerciali: contributo interessi pari a punti 2 (si dice due), per finanziamenti dell'importo massimo d'euro 50.000,00;
  - e) Avviamento d'attività economiche (commerciali, artigianali, di servizi ed industriali) compreso l'acquisto di attrezzature e arredi: contributo interessi pari a punti 2,50 (si dice due virgola cinquanta), per finanziamenti dell'importo massimo d'euro 50.000,00;
  - f) Avviamento d'attività economiche (commerciali, artigianali e di servizi) nei centri storici, compreso l'acquisto di attrezzature e arredi: contributo interessi fino a copertura totale degli

stessi e comunque non superiore a punti 5 (si dice cinque), per finanziamenti dell'importo massimo d'euro 50.000,00;

g) Sostegno delle attività produttive per l'aumento della competitività, il miglioramento della qualità, la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, artigianali ed industriali del territorio: contributo interessi pari a punti 2,50 (si dice due virgola cinquanta), per finanziamenti dell'importo massimo d'euro 50.000,00.

Il contributo in conto interessi non potrà mai essere concesso per prestiti superiori agli importi di cui sopra per ciascuna unità immobiliare/attività produttiva anche se relativi ad interventi diversi.

I contributi previsti dal presente articolo saranno concessi alle categorie seguenti:

1. i contributi indicati nella precedente lettera a): a tutti i proprietari degli immobili ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del Comune, così come individuato negli strumenti urbanistici vigenti, ovvero agli affittuari che conducono l'immobile in conformità a contratto valido e regolarmente registrato;
2. i contributi indicati nella precedente lettera b) a tutti gli esercenti attività commerciali artigianali, di servizi, di pubblico esercizio e direzionali operanti a San Casciano dei Bagni;
3. i contributi indicati nella precedente lettera c):
  - ai proprietari purché residenti presso l'abitazione per cui si richiede il contributo;
  - in mancanza della residenza, il contributo può essere concesso ai proprietari purché l'abitazione sia abitata da cittadino residente nel Comune di San Casciano dei Bagni in base a valido contratto di locazione stipulato nel rispetto della legge 431/1998, ovvero contratto di comodato regolarmente registrato. I requisiti indicati nel presente n. 3 devono essere mantenuti per tutta la durata del contributo, pena la revoca;
  - ai proprietari non residenti delle abitazioni ricadenti all'interno dei centri storici anche se non locate;

4. i contributi indicati nella precedente lettera d) sono concessi a tutti i cittadini che esercitano la loro attività nell'immobile oggetto dell'intervento finanziato. In caso di cessione dell'attività, il contributo verrà revocato per il futuro.
5. i contributi indicati nella precedente lettera e) a tutti coloro che avviano un'attività commerciale, di servizi, di pubblico esercizio, artigianale o industriale. In caso di cessione dell'attività il contributo verrà revocato per il futuro.
6. i contributi indicati nella precedente lettera f) a tutti coloro che avviano un'attività commerciale o artigianale nei centri storici. In caso di cessione dell'attività il contributo verrà revocato per il futuro.
7. i contributi indicati nella precedente lettera g) a tutti coloro che esercitano un'attività produttiva orientata all'aumento della competitività, al miglioramento della qualità, alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, artigianali ed industriali del territorio. In caso di cessione dell'attività il contributo verrà revocato per il futuro.

Il contributo previsto dalla precedente lettera a) potrà essere concesso per gli edifici condominiali, se costituito, in misura pari al numero dei condomini, ovvero, in caso di mancata costituzione, uno per ogni condomino, in ogni caso dovrà essere assicurato il rifacimento dell'intera facciata.

3. Costituiscono, inoltre, condizioni di ammissibilità al fondo limitatamente agli interventi di cui alle lettere a, b, d, e, f, g del precedente comma:
  - a. che alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese siano già iscritte al Registro delle imprese ed attive relativamente alle attività ammissibili, come risultante da certificazione camerale con denuncia di inizio attività alla Camera di commercio effettuata in data non successiva alla presentazione della domanda;
  - b. che le imprese si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

## Art. 2

### Spese ed interventi ammissibili

1. Gli investimenti ammissibili ad agevolazione non possono essere di importo superiore a quanto determinato dall'ammontare massimo del contributo concedibile e di cui all'art. 1 del presente disciplinare.
2. L'investimento ammissibile è quantificato con riferimento alle spese sostenute e documentate dall'impresa, al netto dell'IVA.
3. Non sono ammissibili tutte le spese di investimento non puntualmente richiamate all'art. 1 e, in particolare, quelle relative:
  - a. all'acquisto e/o alla realizzazione di immobili;
  - b. all'acquisto ed alla realizzazione di impianti non strettamente correlati all'esercizio dell'attività di impresa;
  - c. alla gestione corrente dell'impresa;
  - d. all'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria;
  - e. al trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda;
  - f. all'acquisto di scorte, nonché per operazioni di mero finanziamento del passivo dell'impresa;
  - g. ad attività di rappresentanza, pubblicità o altro;
  - h. all'acquisto di beni di consumo o scorte;
  - i. spese professionali.
4. Sono ammissibili ad agevolazione anche le spese già sostenute per interventi avviati non antecedentemente al 1 gennaio 2018, intendendosi per termine di avvio quello del primo titolo di spesa.
5. È ammesso il cumulo dei benefici di cui al presente disciplinare con altre agevolazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali, statali o comunitarie, sia pure per i medesimi investimenti, sempre che la cumulabilità non sia espressamente vietata dalle altre forme di agevolazione.
6. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere documentati e non possono essere regolati da locazione finanziaria (leasing) o permuta, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

### Art. 3

#### Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate all'ufficio tecnico utilizzando l'apposita modulistica predisposta dallo stesso, entro il 15 novembre di ogni anno, fatta salva la disponibilità delle somme stanziare dall'Amministrazione comunale.

2. Il mancato utilizzo della modulistica apposita, la compilazione incompleta della domanda o la non completezza degli allegati richiesti, così come la sua presentazione oltre il termine stabilito al comma 1, determinano la non ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente disciplinare.
3. La domanda deve essere prodotta, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del DPR 445/2000, e trasmessa unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.
4. Le domande devono essere presentate corredate dalla seguente documentazione obbligatoria:
  - a. Relazione/progetto tecnico relativi all'investimento per il quale viene richiesto il contributo;
  - b. per le società di persone, copia dell'atto costitutivo, per le società di capitali copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, per le ditte individuali, copia del certificato di attribuzione della Partita IVA per attività ammissibili alle agevolazioni regolate dal presente disciplinare, ogni altro atto comprovante la natura giuridica del soggetto richiedente;
  - c. copia delle fatture o dei preventivi di spesa, nonché dei computi metrici estimativi, datati e intestati alla impresa/soggetto richiedente. Nel caso di presentazione di copia delle fatture dovrà essere presentata da una dichiarazione di conformità e di regolarità fiscale delle stesse agli originali, resa dal soggetto richiedente ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000; nella stessa dovrà essere dichiarato che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, a fatture pagate a saldo senza che su di esse siano stati praticati sconti o abbuoni;
  - d. planimetrie in scala adeguata dei locali interessati dagli interventi, con indicazione delle destinazioni d'uso;
  - e. documentazione atta a comprovare la piena disponibilità da parte del richiedente degli immobili oggetto del programma di investimento, rilevabile da idonei (titoli di proprietà, diritto reale di godimento, concessione, locazione, comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile). Alla data di presentazione della domanda, gli atti o contratti relativi ai detti titoli di disponibilità (concessione esclusa) devono risultare obbligatoriamente già registrati. Tuttavia, nel caso di rogito notarile in corso di registrazione alla predetta data, dovrà essere presentata, unitamente alla copia dell'atto stipulato, una dichiarazione del notaio rogante attestante appunto che lo stesso atto è in corso di registrazione.
  - f. Numero di conto corrente del beneficiario su cui effettuare il versamento del contributo in conto interessi.

## Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dal servizio edilizia privata.
2. L'esame delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune.
3. Entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda, verrà comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Qualora, nel corso dell'istruttoria, si renda necessaria l'integrazione dei dati e della documentazione forniti dal richiedente, il responsabile del procedimento provvede all'invio di specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per il perfezionamento della pratica, decorso il quale il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.
5. L'istruttoria riguarda, in particolare, la verifica dei seguenti requisiti:
  - a. completezza della documentazione richiesta;
  - b. compatibilità dell'intervento con i criteri e le modalità definiti con il presente disciplinare.
6. L'istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla presentazione dell'eventuale integrazione, con un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni, e dovrà riportare le spese ammesse e quelle escluse e il totale degli investimenti ammissibili (spesa d'investimento dichiarata dedotta delle spese non ammissibili).
7. L'istruttoria sarà approvata dal responsabile con apposita determinazione, che verrà trasmessa:
  - a. Al soggetto richiedente;
  - b. alla Banca interessata, ai fini della erogazione del finanziamento.
8. La determina di cui al comma 7 sancisce l'ammissibilità dell'intervento ai benefici del Fondo, ma non impegna il Comune alla concreta erogazione dell'agevolazione il cui importo sarà successivamente comunicato con le modalità di cui all'art. 5, comma 1, lett. c).

## Art. 5

### Determinazione ammontare del contributo e liquidazione

1. La quantificazione del contributo è effettuata, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente disciplinare e dalla convenzione, dalla Banca erogante ed è comunicata, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al Comune. In particolare:
  - a. la Banca che ha ricevuto la domanda di finanziamento agevolato svolge l'attività istruttoria relativa alla concessione del finanziamento stesso per quanto di sua competenza ed assume la relativa delibera;

- b. l'esito - sia positivo sia negativo - e la relativa data della delibera, sono comunicati dalla Banca al Comune. In caso di esito positivo, la Banca indica, inoltre, la quota – parte, ovvero il contributo in conto interessi, di competenza del Comune;
  - c. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui alla lett. b) e secondo l'ordine cronologico (data di arrivo delle comunicazioni predette), assume il formale provvedimento di impegno di spesa, sino ad esaurimento della dotazione del Fondo.
2. Nel caso in cui la Banca comunichi al Comune che la domanda di finanziamento non è stata accolta, si determina l'automatica decadenza della domanda d'agevolazione.
3. Ad avvenuta erogazione del finanziamento, la Banca trasmette al Comune, al fine della liquidazione del contributo, copia del contratto di mutuo corredato del piano di ammortamento definitivo.
4. La liquidazione del contributo avviene semestralmente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario previa presentazione al Comune, da parte del soggetto richiedente, della relativa documentazione di spesa, ivi compresa una relazione finale circa la natura dei lavori eseguiti. Nel caso di presentazione di copia delle fatture dovrà essere presentata da una dichiarazione di conformità e di regolarità fiscale delle stesse agli originali, resa dal soggetto richiedente ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000; nella stessa dovrà essere dichiarato che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, a fatture pagate a saldo senza che su di esse siano stati praticati sconti o abbuoni.
5. Il Comune provvederà a rideterminare l'ammontare del contributo impegnato qualora gli investimenti rendicontati ed effettivamente realizzati nei termini prescritti, risultassero inferiori a quelli prospettati ai fini del calcolo del contributo medesimo.

#### Art. 6

##### Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari del finanziamento sono obbligati ad eseguire l'iniziativa finanziata in conformità alle finalità ed agli importi di spesa dichiarati in via preventiva.

#### Art. 7

##### Controlli

1. Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate.

#### Art. 8

### Revoca del contributo

1. La revoca dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, sarà deliberata nei casi in cui il beneficiario:
  - a. abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
  - b. non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione o da successive determinazioni;
  - c. nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti.

### Art. 9

#### Convenzione

1. E' condizione propedeutica per la concreta attuazione del progetto di cui al presente disciplinare la sottoscrizione dell'apposita convenzione fra Comune e Banche che intendano partecipare al progetto.